



COMUNE DI MARRUBIU
Provincia di Oristano

**CONSULTA PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**

REGOLAMENTO

Approvato con delibera del C.C.
n.13 del 23.02.2012

ART. 1

OGGETTO DELLO STATUTO

Il presente Statuto disciplina l'attività della Consulta Comunale per le Attività produttive, istituita ai sensi dell'art. 15 dello Statuto comunale come strumento di partecipazione, con lo scopo di dare impulso alle proposte per iniziative e progetti di sviluppo delle attività produttive, nonché promuovere il confronto tra l'Amministrazione comunale e gli imprenditori del Commercio, dell'Artigianato, dell'Industria, dell'Agricoltura e delle Attività terziarie operanti nel territorio del Comune in ordine alle problematiche del settore produttivo e di interesse generale.

ART.2

COMPITI DELLA CONSULTA

La Consulta delle attività produttive:

- 1) è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale alla quale presenta proposte in ordine alle linee di indirizzo e agli interventi riguardanti l'economia locale;
- 2) esprime parere sugli argomenti affrontati dall'Amministrazione stessa, riguardanti la programmazione, la consultazione e le problematiche del sistema economico;
- 3) costituisce strumento di conoscenza e promozione delle realtà economiche del territorio.

Sono compiti fondamentali della Consulta:

- 1) la promozione di progetti ed iniziative inerenti i prodotti tipici o locali;
- 2) l'organizzazione di dibattiti, ricerche ed incontri afferenti le tematiche relative alle attività economiche;
- 3) il raccordo tra le diverse associazioni sensibili alle tematiche economiche e i vari settori dell'imprenditoria locale;
- 4) l'espressione di pareri - non vincolanti - in merito a progetti, atti di programmazione generale e settoriale, predisposti dall'Amministrazione Comunale e riguardanti le attività economiche;
- 5) la collaborazione con altri enti ed associazioni presenti sul territorio, per la realizzazione di iniziative pubbliche e di volontariato promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- 6) La segnalazione - su proposta degli imprenditori locali e delle associazioni di categoria - delle problematiche del settore, anche a livello locale, proponendo possibili soluzioni, anche con l'intervento di esperti esterni.

- 7) L'implementazione di un' incubatrice d'impresa per permettere ai giovani l'inserimento nel mondo del lavoro, attraverso progetti finalizzati alle attività artigianali, al commercio e all'agricoltura, con la collaborazione delle altre attività produttive presenti nel territorio.

ART.3

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La Consulta tiene rapporti costanti con l'Amministrazione Comunale la quale, all'inizio di ogni esercizio, è tenuta a comunicare termini ed obiettivi della programmazione che interessino settori specifici delle attività produttive, recependo quindi dalla Consulta le osservazioni, i suggerimenti e le indicazioni.

L'Amministrazione Comunale riconosce alla Consulta piena autonomia per quanto riguarda la regolamentazione del proprio funzionamento, la scelta degli argomenti da affrontare, l'organizzazione dei lavori, la scelta delle persone designate a partecipare alle sue eventuali riunioni quando ne è richiesta la presenza al fine di acquisire informazioni, pareri o contributi tecnici.

La Consulta, in quanto strumento consultivo dell'Amministrazione Comunale, effettua le proprie valutazioni ed elabora le proprie iniziative in assoluta autonomia decisionale.

ART. 4

ISTITUZIONE ed ORGANI

Sono organi della Consulta:

- il Presidente;
- il Consiglio della Consulta;
- il Segretario;

La Consulta ha facoltà inoltre di istituire al suo interno gruppi di lavoro.

ART. 5

COMPOSIZIONE

Il Consiglio della Consulta è composto da:

- Sindaco o Assessore delle Attività produttive (membro di diritto)

- 2 Consiglieri Comunali (designati dal Consiglio Comunale, uno della maggioranza e uno dalla minoranza);
- 9 rappresentanti dell'imprenditoria locale, eletti dagli imprenditori locali di tutte le categorie riuniti in assemblea mediante avviso di convocazione a firma del Sindaco e/o dell'Assessore delle attività produttive.

Il Consiglio della Consulta elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente e il Segretario.

In caso di mancata designazione provvederà il Consiglio Comunale in sede di nomina della Consulta.

L'Assemblea resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e decade in caso di decadenza di quest'ultimo.

ART. 6

INSEDIAMENTO E CONVOCAZIONE

La prima riunione del Consiglio della Consulta è convocata dal Sindaco.

Durante la prima riunione essa nomina fra i propri membri, con votazione segreta, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, con voto limitato a un solo nominativo.

Per la nomina del Presidente e del vice presidente è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei membri e di almeno la maggioranza dei componenti nelle successive convocazioni. Risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti ed a parità di voti, il componente più anziano d'età.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente e nel caso di assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano d'età.

Nelle sedute successive alla prima, la convocazione è fatta dal presidente con avviso scritto (da recapitare a mano, via e.mail o fax), da inviare almeno cinque giorni feriali prima della data fissata per la riunione e, nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'ora della riunione.

ART.7

SEDUTE DELLA CONSULTA

Le sedute del Consiglio della Consulta sono pubbliche.

Alle sedute il Presidente potrà formalmente convocare, od autorizzare a partecipare, esperti qualificati e rappresentanti delle Associazioni di categoria.

Le sedute saranno valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti eletti, ed in seconda convocazione - che dovrà avvenire a distanza di almeno un'ora dalla prima - con la presenza di almeno un terzo dei componenti anzidetti (con arrotondamento dell'eventuale cifra decimale all'unità superiore) .

Le decisioni - chiamate "*Deliberazioni*" - vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi, escluse quindi le astensioni, le schede bianche e le schede nulle.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente .

Delle sedute sarà redatto apposito verbale a cura del Segretario, che provvederà a riportare in maniera particolareggiata le decisioni adottate. Ogni membro può far riportare per esteso sue dichiarazioni. In questo caso il segretario può richiedere di inserire tali dichiarazioni sotto dettatura.

I verbali devono essere sottoscritti rispettivamente dal Presidente e dal Segretario, raccolti in apposito registro, letti ed approvati nella seduta successiva.

Copia del verbale dovrà essere trasmesso al Sindaco e all'Assessore delle Attività Produttive per l'adozione degli eventuali atti successivi da parte degli Organi del Comune.

La partecipazione alle sedute del Consiglio della Consulta da parte dei suoi componenti è gratuita pertanto non è prevista alcuna altra forma di compenso o rimborso spese.

ART. 8

DECADENZA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELLA CONSULTA. DIMISSIONI - SCIoglimento

I membri del Consiglio della Consulta decadono automaticamente dalla carica per la perdita dei requisiti e nel caso di assenza ingiustificata alle riunioni regolarmente convocate, per tre volte consecutive. La dichiarazione di decadenza è decretata dal Sindaco su comunicazione del Presidente.

Le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio della Consulta devono essere comunicate per iscritto al Presidente e al Sindaco.

La surroga dei membri a seguito di decadenza o dimissioni viene fatta dal Consiglio Comunale, attingendo dalla graduatoria degli imprenditori, stilata all'atto dell'elezione del Consiglio della Consulta secondo l'ordine dei voti ricevuti fra coloro che avevano riportato voti validi ma non erano stati eletti.

Quando a seguito di decadenza o dimissioni, viene a mancare almeno la metà dei componenti, oppure in seguito a inattività della Consulta protratta nel tempo, l'Amministrazione Comunale, dopo aver convocato il Presidente, può deliberare lo scioglimento della stessa e procedere ad avviare il nuovo iter per la nomina della nuova Consulta.

ART. 9

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:

1. convoca e presiede il Consiglio della Consulta ;
2. coordina il lavoro e le iniziative della Consulta;
3. rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli altri Enti pubblici e privati operanti nell'ambito del tessuto sociale;
4. riferisce al Consiglio della Consulta sul proprio operato per quanto concerne i mandati ricevuti in rappresentanza della Consulta stessa ;
5. relaziona annualmente all'Amministrazione Comunale – entro il 31 gennaio in sede consuntiva per le attività svolte ed entro il 30 novembre per iscritto sull'attività e sulle proposte della Consulta.

In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente e Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del Consiglio della Consulta e decadono insieme ad essa.

Il Presidente decade altresì nei seguenti casi:

- presentazione, per iscritto, di dimissioni all'indirizzo del Sindaco;
- in caso di sfiducia da parte del Consiglio della Consulta , votata con appello nominale da almeno dai 2/3 dei suoi componenti;

- automaticamente nel caso in cui non provveda a convocare il Consiglio della Consulta almeno tre volte nel corso dell'anno solare .

Al verificarsi dei precedenti casi, il Sindaco provvederà a convocare il Consiglio della Consulta .

In caso di dimissioni del Presidente o del Vice Presidente, si procederà a nuove nomine come precedentemente previsto, limitatamente alla carica vacante.

ART. 10

SEGRETARIO

Le funzioni amministrative e di segreteria della Consulta verranno svolte da un Segretario nominato dal Consiglio della Consulta nella stessa seduta di nomina del Presidente e del Vicepresidente.

ART. 11

SEDE DELLA CONSULTA

La Consulta ha sede legale presso il Comune di Marrubiu, in Piazza Roma n.7. Le riunioni si svolgeranno nei locali appositamente destinati dall'Amministrazione Comunale.

ART.12

NORME DI RINVIO

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia, in quanto applicabili.

ART.13

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da almeno metà dei componenti del Consiglio della Consulta e dovranno essere approvate da almeno 2/3 dei componenti della stessa.

Tali modifiche, una volta approvate dal Consiglio della Consulta verranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

ART. 14

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.